



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Fonti normative)

Il contratto di viaggio è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto, nonché del codice di consumo.

Articolo 2

(Nozione di pacchetto turistico)

Ai sensi dell' art. 34 Cod. Tur., i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (visite guidate, prenotazioni a musei e monumenti, etc.) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico". Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Tur.).

Articolo 3

(Prenotazioni)

La proposta di prenotazione dovrà pervenire, per iscritto, presso la sede della POLISPORTIVA ESSELLE ASD, a cura del genitore, o di chi ne fa le veci, del/della minore partecipante che si farà garante degli obblighi finanziari assunti dai singoli partecipanti al viaggio, entro i termini indicati sul sito della Polisportiva. Le date di effettuazione dei viaggi descritti sono scelte dal cliente. In caso di esaurimento dei posti previsti dall'offerta, la società organizzatrice si riserva di proporre la data e la location successiva, ove fosse indicata, e a condizioni e prezzi inalterati. L'accettazione delle prenotazioni s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la POLISPORTIVA ESSELLE ASD riceve il modulo di iscrizione debitamente compilato, tutta la documentazione richiesta e completa in ogni sua parte e il

versamento dell'importo relativo (acconto, rata o quota intera) del prezzo del pacchetto-camp, come riportato sul sito in corrispondenza del periodo indicato a far data dal momento dell'iscrizione.

L'organizzatore fornirà, prima della partenza, le indicazioni relative al pacchetto non contenute nei documenti contrattuali ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Articolo 4

(Pagamenti)

L'acconto del prezzo del pacchetto camp, pari all'importo relativo riportato sul sito in corrispondenza del periodo indicato a far data dal momento dell'iscrizione, dovrà essere versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato entro il termine ultimo indicato anche in forma rateizzata, come specificato dalla POLISPORTIVA ESSELLE ASD nelle condizioni esplicitate per il pacchetto da svolgersi nella data prescelta. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'organizzatore, la risoluzione e **non dà diritto ad alcuna forma di rimborso per la parte versata.**

Articolo 5

(Rinunce)

Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

1. aumento del prezzo, di cui al precedente art.3, in misura eccedente il10%;
2. comprovata e certificata impossibilità di partecipare al camp per motivi di salute;
3. modifica, in modo significativo, di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto-camp complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal cliente.

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al cliente che recede dal contratto **prima della partenza** e al di fuori dei casi elencati ai precedenti punti del presente articolo, saranno addebitati, a titolo di penale, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente l'inizio del viaggio):

25% dell'intera quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;

50% dell'intera quota di partecipazione fino a 21 giorni prima della partenza;

75% dell'intera quota di partecipazione fino a 7 giorni prima della partenza.

Nessun rimborso sarà corrisposto dopo tale termine.

QUOTA PULLMAN Alle suddette penali si deve aggiungere la quota relativa al trasporto, qualora la rinuncia comporti un aumento della quota di partecipazione per gli altri viaggiatori.

Articolo 6

(Modifiche prima della partenza)

Prima della partenza, l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e l'eventuale variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso di cui all'art 5, comma 3 e richiedere la restituzione di quanto versato. Qualora l'annullamento sia dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l'organizzatore non avrà altro obbligo se non la restituzione delle somme ricevute, al netto di eventuali oneri sostenuti o da sostenere e con esclusione della eventuale quota di apertura pratica/ quota d'iscrizione e dei premi assicurativi.

Articolo 7

(Modifiche dopo la partenza)

Qualora, dopo la partenza, la POLISPORTIVA ESSELLE ASD, si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente e del gruppo, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, in caso le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle precedentemente previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Nel caso in cui non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal cliente o dal gruppo per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 8

(Sostituzioni)

Qualora un partecipante si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, ne è consentita la sostituzione con altra persona a patto che questa soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto e purché ne sia data comunicazione alla POLISPORTIVA ESSELLE ASD, a mezzo e-mail entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, con indicazione delle generalità del nuovo partecipante (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia la POLISPORTIVA ESSELLE ASD non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori dei servizi. Il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito sono solidalmente obbligati al pagamento del prezzo del pacchetto-camp e alle spese aggiuntive come quantificate dall'organizzatore prima della cessione.

Articolo 9

(Obblighi dei partecipanti)

I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza del Regolamento indicato dalla POLISPORTIVA ESSELLE ASD sul sito www.essellecamp.it, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti

ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sue poste obbligazioni. Il cliente, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, è tenuto ad informare la POLISPORTIVA ESSELLE ASD di eventuali proprie esigenze o condizioni particolari (intolleranze alimentari, allergie ecc. da indicare sul modulo di iscrizione) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che la stessa cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire un'obbligazione contrattuale. Il cliente è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Articolo 10

(Regime di responsabilità)

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al partecipante a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del partecipante (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi) o da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Articolo 11

(Limiti del risarcimento)

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dall'assicurazione effettuata con l'Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. e i cui riferimenti si trovano sul sito dell'associazione e comunque secondo quanto regolato dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 12

(Obbligo di assistenza)

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al partecipante imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al partecipante e dipesa da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 13

(Reclami e denunce)

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve - a pena di decadenza - essere contestata dal partecipante mediante immediata presentazione di reclamo per iscritto, affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale e **non si avrà diritto ad alcun rimborso nemmeno**

nel caso in cui il cliente decida volontariamente di abbandonare il camp e fare ritorno ai suoi luoghi di appartenenza.

N.B.: il camp si intende iniziato nel momento in cui viene completata la registrazione del partecipante al check-in/accoglienza nel giorno di arrivo di questi nella località di svolgimento.

Articolo 14

(Assicurazione)

Tutti i partecipanti ai pacchetti di viaggio organizzati dalla POLISPORTIVA ESSELLE ASD sono coperti dalla polizza assicurativa OPES. In caso di malattia o infortunio, durante il corso del camp, secondo indicazioni del medico facente parte dello staff ESSELLE, gli allievi partecipanti possono far rientro ai propri luoghi di appartenenza prima del termine del camp, **senza alcun tipo di rimborso economico.**

DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, art.3 e art.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 11; art. 12; art. 13; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va, pertanto, intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (trattamento dati personali)

Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando la POLISPORTIVA ESSELLE ASD.